

ORIGINALE



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 145 del 24 aprile 2019.

“Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) in liquidazione – Articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 - Proposta di liquidazione coatta amministrativa”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;


VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante 'Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani';

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2008, n. 20, ed, in particolare, l'articolo 3 'Norme sulla procedura di liquidazione dell'E.A.S.', che attribuisce all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, oggi Assessorato regionale dell'economia, il potere di vigilanza sull'Ente Acquedotti Siciliani posto in liquidazione;





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, e, in particolare, l'art. 11;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 recante 'Disposizioni in materia di enti in liquidazione';

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, rubricato 'Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione';

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 ed, in particolare, l'articolo 1 'Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione', e l'articolo 33, comma 1;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 175 del 18 aprile 2018 con la quale la Dott.ssa Anna Lo Cascio, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, è nominata Commissario liquidatore dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) e il relativo D.P. n. 213/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018;

VISTA la deliberazione n. 463 del 19 novembre 2018 con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole sulla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo n. 18/2017 di istituzione dell'area speciale transitoria ad esaurimento presso il predetto Ente in cui immettere il personale dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS), in attuazione dell'art. 4 della citata legge regionale n. 16/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 13 marzo 2019: "Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) in liquidazione – Rendiconti generali esercizi finanziari dal 2007 al 2012 – Presa d'atto";

VISTA la nota prot. n. 1798/B.16 del 22 marzo 2019 e relativi atti (Allegato






**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

“A”) con la quale l'Assessore regionale per l'economia trasmette copia della nota dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni prot. n. 708 del 31 marzo 2019 concernente 'Attuazione delle disposizioni in materia di enti in liquidazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 – Proposta di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Acquadotti Siciliani';

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 708/2019 l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, preliminarmente, ricorda che: l'Ente Acquadotti Siciliani (E.A.S.) è stato posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 1 della citata legge regionale n. 9/2004, con decorrenza dal 1° settembre 2004, attribuendo all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze il potere di vigilanza sull'Ente e prevedendo, altresì, che il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana e del predetto Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi; negli anni l'E.A.S. ha dismesso la gestione del servizio idrico per i comuni serviti e ad oggi effettua il servizio di gestione idrica per alcuni comuni delle province di Trapani e Messina nella nota in argomento elencati; in pendenza della liquidazione la situazione finanziaria dell'Ente si è sempre più appesantita; l'Ente subisce l'aumento della tariffa, in fase di acquisto, da Siciliacque S.p.A.; diverse leggi si sono succedute nel tempo allo scopo di fare in modo che i comuni prendessero in carico le reti idriche assumendone la gestione con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato sino alla piena attuazione






**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 (legge di riordino della gestione del servizio idrico integrato);

CONSIDERATO che, nella richiamata nota prot. n. 708/2019, l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni rappresenta, altresì, che: con successiva legge regionale n.8/2018 si è previsto che comunque la gestione idrica residua in capo all'E.A.S non potesse proseguire oltre il 31 ottobre 2018, termine che non è stato rispettato, e che anche la garanzia solidale della Regione per i debiti dell'Ente nascenti dai rapporti di fornitura idrica da parte di Siciliacque S.p.A. è cessata a seguito dell'articolo 33 della richiamata legge regionale n.8/2018; in data 16 gennaio 2019 si è stipulata la convenzione con l'E.S.A. per il trasferimento delle somme destinate al pagamento degli emolumenti dell'ex personale E.A.S. a decorrere dal 1° gennaio 2019; il Collegio dei Revisori dei Conti dell'E.A.S., con nota prot. n. 13/REV del 19 febbraio 2019, ha evidenziato lo stato di insolvenza dell'Ente e il disavanzo presunto pari a circa 250.000.000,00 di euro;

CONSIDERATO che, nella più volte citata nota prot. n. 708/2019, l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, conclusivamente, ritiene necessario rimettere la questione alla Giunta regionale per l'applicazione all'Ente del disposto normativo di cui al richiamato articolo 4 della legge regionale n.8/2017 che prevede, tra l'altro, '...Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.', trovandosi l'Ente nelle condizioni previste da detta norma, evidenziando che l'approvazione di tale procedura comporta da una parte la liberazione della Regione da tutte le passività dello stesso e dall'altra il blocco





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

di tutte le procedure di pignoramento essendo la liquidazione coatta amministrativa alternativa al fallimento e, come tale, capace di bloccare tutte le azioni esecutive al fine della redazione dello stato passivo;

RITENUTO di condividere quanto rappresentato in ordine all'opportunità di attivare la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

**DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, di condividere quanto rappresentato dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni con nota prot. n. 708 del 21 marzo 2019, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 1798/B.16 del 22 marzo 2019, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione, in ordine all'opportunità di attivare la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

AM

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 145 DEL 26/4/19 ALLEGATO A PAQ 1016

DOCUMENTO  
PERVENUTO  
CON P.E.C. ACT

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Il Vicepresidente  
Assessore per l'Economia

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA  
Segreteria della Giunta Regionale  
22 MAR. 2019  
PROT. N. 1066

Palermo, 22-3-2019  
N° prot. 1798 B16

Oggetto: PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE  
ACQUEDOTTI SICILIANI

Alla Segreteria di Giunta

E p.c. All'Ufficio Speciale per la chiusura delle  
liquidazioni

Per l'approvazione da parte della Giunta regionale di Governo, si allega la nota  
prot. n. 708 del 21/3/2019 dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni,  
relativa all'oggetto.

Assessore per l'Economia  
Gaetano Armao

22/03/2019 Str. 3  
Ar



IL SEGRETARIO

Numero Codice Fiscale 80012000826  
Numero Partita Iva 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'Economia

Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni  
Servizio "Liquidazioni ATO, Enti ed Aziende regionali"  
[ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it)

REGIONE SICILIANA ASS.TO REGIONALE DELL'ECONOMIA UFFICI DI DIRETTA COGLASDI/1/01/01	
21 MAR. 2019	
Prot. n.	1762 B.16

Prot. n. 708

Palermo, 21 marzo 2019

Oggetto: Attuazione delle disposizioni in materia di enti in liquidazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 9.05.2017, n. 8 – proposta di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Acquedotti siciliani.

All'Assessore regionale dell'economia  
per il tramite  
Capo di Gabinetto  
[assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it)

PREMESSA

Con la Presente relazione la scrivente sottopone alla valutazione della S.V., per l'eventuale proposizione alla Giunta Regionale, la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge Regionale 9 maggio 2017 n. 8.

Per quanto esposto in preambolo si rappresenta che l'Ente Acquedotti Siciliani è stato posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 9/2004 (integrato dall'art. 127, comma 71, della l.r. 17/2004 e integrato e modificato dall'art. 3 della L.R. 20/2008), con decorrenza 1 settembre 2004, attribuendo all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze il potere di vigilanza sull'ente e prevedendo altresì, al comma 5 bis, "..... il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi ...".

Negli anni l'EAS ha man mano dismesso la gestione del servizio idrico per i comuni serviti e, ad oggi, l'Ente effettua il servizio di gestione idrica per i seguenti comuni:

TRAPANI

1. Buseto Palizzolo;
2. Castellammare del Golfo
3. Custonaci
4. Erice
5. Favignana
6. Gibellina
7. Paceco
8. Partanna
9. Salemi

REGIONE SICILIANA ASS.TO REGIONALE DELL'ECONOMIA UFFICI DI DIRETTA COGLASDI/1/01/01	
21 MAR. 2019	
Prot. n.	1761 B.16



IL SEGRETARIO

10. Santa Ninfa
11. San Vito Lo Capo
12. Valderice
13. Acquedotto sottomarino Favignana ( rete intercomunale )

#### MESSINA

1. Casalvecchio Siculo
2. Forza D'Agrò
3. Savoca
4. Acquedotto " Roccavaldina, Valdina e Venetico " ( rete intercomunale )

In pendenza della liquidazione, la situazione finanziaria dell'Ente, lungi dall'esprimere la dinamica fisiologica della liquidazione dell'attivo al fine della soddisfazione del passivo, si è sempre più appesantita in ragione della continuità del servizio di gestione idrica in capo ad EAS- almeno per alcuni comuni -, dato che i costi di gestione non hanno mai permesso di essere coperti dai ricavi.

Una semplice operazione come, ad esempio, la fatturazione del servizio, seppure reso, è divenuta impossibile per carenza delle disponibilità liquide necessarie a mantenere i contatori con la conseguenza che di facile soccombenza per l'Ente sono i ricorsi e/o le contestazioni dell'utenza relativamente alla lettura dell'acqua.

L'Ente, inoltre, non avendo le caratteristiche stabilite dall'Autorità all'uopo deputata, si trova impossibilitato ad adeguare la tariffa di vendita, subendo invece l'aumento della tariffa, in fase di acquisto, da Sicilacque SpA; basti pensare che l'Ente acquista l'acqua da Sicilacque SpA a 69 centesimi litro ed è costretto a rivenderla a 62 centesimi litro!

Diverse leggi si sono succedute, nel tempo, allo scopo di fare in modo che i comuni prendessero in carico le reti idriche; da ultimo, l'art. 4 della legge n. 16 del 2017, ha previsto che l'EAS consegnasse, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli impianti e le reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti fossero asserviti ad un solo comune o a più comuni. I detti comuni avrebbero dovuto assumerne la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lett. f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 ( legge di riordino della gestione del servizio idrico integrato).

La norma poi, previa diffida al comune inadempiente, aveva previsto la nomina di un commissario ad acta, nominato dall'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, per la presa in consegna degli impianti nell'ulteriore termine di 30 giorni.

**Scaduti tutti i predetti termini, sarebbe cessata la residua gestione idrica in capo ad EAS.**

In coerenza con quanto sopra esposto, la stessa legge sopra citata, al comma 4, art. 4, ha previsto: *"Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso l'ente, è trasferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e in deroga alla previsione di cui all'articolo 49, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA):"*

Con successiva legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, art. 1, sono stati prorogati i suddetti termini prevedendo che, comunque, la gestione idrica residua in capo ad EAS non potesse proseguire dopo il 31 ottobre 2018.

A maggior chiarezza dell'intento del legislatore ed in coerenza con la norme sopra declinate, tutte protese a liberare EAS del fardello della gestione idrica residua, si rappresenta che, anche la





garanzia solidale della Regione per i debiti di EAS nascenti dai rapporti di fornitura idrica da parte di Sicilacque SpA, già prevista dall'art. 23 della L.R. 11/2004, è cessata ad opera dell'art. 33 della citata legge regionale 8/2018 a far data dall'entrata in vigore della stessa norma ( 11 maggio 2018).

In coerenza con l'art. 4, comma 4, della legge regionale 16/2017 sopra citata, a mezzo della Deliberazione n.463 del 19 novembre 2018 avente ad oggetto "Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) – Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 27 settembre 2017: Attuazione art. 4, legge regionale 11 agosto 2017, n.16 – Istituzione area speciale transitoria ad esaurimento presso l'Ente di Sviluppo Agricolo in cui immettere il personale del disciolto Ente Acquedotti siciliani (EAS)", la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole sulla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo n. 18 del 27 settembre 2017 di pari oggetto.

Conseguentemente, con Deliberazione n. 121 del 12 dicembre 2018, il Commissario Liquidatore dell'EAS ha dato esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, della l.r. 16/2017 mediante il trasferimento del personale EAS nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso ESA con decorrenza dal 1° Gennaio 2019.

Successivamente, il 24 dicembre 2018, il Dirigente Generale di ESA ed il Commissario Liquidatore di EAS hanno stipulato apposita Convenzione, per l'utilizzo del personale sino alla consegna degli impianti e delle reti idriche ai Comuni e, in data 16 gennaio 2019, lo scrivente Ufficio ha stipulato la convenzione con ESA per il trasferimento delle somme destinate al pagamento degli emolumenti dell'ex personale EAS a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Quanto sopra posto, si rappresenta che, pur essendo stato avviato l'iter per la consegna delle reti, il termine ultimo del 31 ottobre 2018, indicato dall'art.1 della l.r. n.8/2018 per il completamento delle procedure di consegna degli impianti e delle reti idriche alle amministrazioni comunali, non è stato rispettato.

Nel contesto sopra delineato, rilevanza straordinaria assume la nota prot. 18932 del 18 dicembre 2018 con la quale il Commissario liquidatore dell'Ente Acquedotti siciliani relaziona a questo Ufficio, quale Organo di Vigilanza, sull'accertamento dello stato di insolvenza dell'Ente; stato di insolvenza vieppiù aggravato dalla citata previsione normativa di cui all'art. 33 della L.R. 8/2018 a mezzo della quale, si ribadisce, cessa di avere efficacia la garanzia solidale prestata dalla Regione, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15, per le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua.

Questo Ufficio, con numerose note e in occasione di numerosi incontri e tavoli tecnici sul tema convocati, ha più volte evidenziato come il mantenimento della gestione del servizio idrica in capo ad EAS comporti costi che l'Ente non può assolutamente sostenere ed onorare.

Si aggiunga che la maggioranza dei Sindaci che si sono visti "scavalcare" dai commissari ad acta, nominati dall'Assessore dell'Energia per la consegna delle reti, hanno adito il TAR avverso i provvedimenti di nomina degli stessi commissari, tutto ciò comportando provvedimenti di sospensione dei decreti che, tenendo conto del servizio pubblico gestito da EAS, non hanno però tenuto conto nè delle norme sopra declinate nè dello stato di decozione di EAS.


Stato di decozione che ben si evidenzia nella nota prot. 13/REV del Collegio dei Revisori dei Conti di EAS del 19 febbraio 2019 (che si allega), dalla quale si evince un disavanzo presunto in capo ad EAS pari a circa 250.000.000,00 di euro.

Si ritiene che la situazione che si è venuta a determinare non possa che condurre l'Ufficio alla necessità che la S.V. sottoponga alla Giunta Regionale l'approvazione in ordine all'applicazione, per EAS, del disposto normativo di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 " Disposizioni in materia di enti in liquidazione".

La norma in discorso segnatamente recita:

**"Art. 4 Disposizioni in materia di enti in liquidazione.**

*1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività*



*eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. Il personale degli enti regionali disciolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre 2016, se non utile alla liquidazione, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.*


*2. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, è versato al bilancio della Regione.*

Considerato quanto statuito dalla norma, per le cui modalità applicative si fa riferimento ad un analogo decreto legge dello Stato, è di immediata lettura che l'EAS si trova nelle condizioni previste dalla legge regionale, essendo ampiamente dimostrato che la liquidazione di EAS è liquidazione deficitaria.



Non può inoltre sfuggire che l'approvazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa in capo ad EAS comporta da una parte la "liberazione" della Regione da tutte le passività di EAS - circostanza questa non pacifica con lo status attuale della liquidazione d'Ente - , dall'altra il blocco di tutte le procedure di pignoramento essendo la procedura di liquidazione coatta amministrativa alternativa al fallimento e come tale capace di bloccare tutte le azioni esecutive al fine della redazione dello stao passivo.

Per i motivi sopra esposti, si rappresenta alla S.V., laddove concordi con quanto sopra rappresentato, la necessità di inserire, al prossimo ordine del giorno utile della Giunta Regionale, l'approvazione dell'attivazione, per EAS, della procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art.4, comma1, della Legge Regionale 9 maggio 2017 n. 8.

Il Dirigente responsabile Ufficio Speciale  
Rosanna Signorino



Il Dirigente del Servizio Liquidazioni  
Rosanna Conti



IL SEGRETARIO



Ente  
Acquadotti  
Siciliani

Collegio dei revisori dei conti

Prot. N. 13 / REV DEL 19 FEB. 2019

Oggetto: Bilancio di previsione 2018

All'Ufficio speciale liquidazioni

Con la presente si riscontra la mail del 13 febbraio u.s. con la quale codesto Ufficio ha chiesto allo scrivente Collegio l'esame del bilancio preventivo per l'esercizio 2018 affinché potesse acquisire un dato aggiornato del risultato di amministrazione.

Il Collegio, per aderire alla richiesta, ha preso in esame il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020, acquisito agli atti del Collegio in data 27 dicembre 2018, nonostante non abbia completato l'esame dei conti consuntivi fino all'esercizio 2017 che avrebbe consentito la verifica dell'iscrizione, come prima voce delle uscite, del Disavanzo derivante dalle gestioni pregresse e delle modalità di rientro programmate dall'Ente.

Per quanto sopra esposto e poiché l'esame formale ha evidenziato diverse criticità, sia in ordine alla completezza degli allegati, ma soprattutto sulla modalità di compilazione e ciò in quanto il Disavanzo degli esercizi precedenti risulta iscritto come prima voce delle Entrate a pareggio delle spese presunte (o piuttosto di competenza considerato che alla data di compilazione del documento contabile trattasi di dati da pre-consuntivo) che superano le entrate di competenza, il Collegio non è in grado di esprimere il proprio parere.

Ad ogni buon fine, nello spirito di collaborazione con codesto organo tutorio, si rappresenta che:

- il valore del disavanzo iscritto nel bilancio di previsione 2018 è pari ad euro 175.328.529,34;
- il disavanzo al 31.12.2012 ricavato dall'ultimo conto consuntivo esaminato dal Collegio è di euro 146.165.569,67;
- l'ultimo consuntivo presentato al Collegio per l'approvazione è relativo all'esercizio 2013 e il dato del disavanzo risultante da tale consuntivo è di euro 170.771.357,77;
- informalmente si è appreso che il Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1 gennaio 2015, per il quale l'Ente ha incaricato un professionista esterno e che sarà approvato contestualmente al Conto consuntivo per l'esercizio 2014 comporterà un peggioramento del risultato di amministrazione 2014 di circa 74 milioni.

Il Presidente

(Dott.ssa Luisa Motolese)

I Componenti

(Dott.ssa Maria Anna Patti)

(Dott.ssa Patrizia Grotta)

